

Sentenza n. 2742/2014 pubbl. il 11/09/2014
RG n. 10183/2010
Repert. n. 6019/2014 del 11/09/2014

n. 10183/2010 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. 10183/2010 RG

TRA

S [REDACTED] S.P.A. (CF [REDACTED]), con l'avv. BIRTONE BERNARDA
ELIANA, l'avv. CICCARIELLO GAETANO, l'avv. TEMPORIN
MICHELA e l'avv. DE CRISTOFARO MARCO e domicilio eletto in
GALLERIA SANTA LUCIA N. 1, PADOVA

IL CASO .it
- attrice -
E

B [REDACTED] P [REDACTED] V [REDACTED] S.C.A.R.L. (CF [REDACTED]), con
l'avv. SPIGA GAVINO e domicilio eletto in GALLERIA PORTE
CONTARINE, 4 PADOVA

- convenuta -

sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 26.3.2014 e
riportate dal relativo verbale,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La presente decisione ai sensi dell'art. 132, II comma, n. 4, c.p.c. contiene
sostanzialmente le sole ragioni della decisione.

Firmato Da: MARZANO LILIANA Ernesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4a8ed - Firmato Da: MAIOLINO MARIA ANTONIA Ernesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b383c



La società attrice ha citato in giudizio B████ P████ V████ s.c.p.a., avanzando una serie di contestazioni con riferimento a plurimi rapporti bancari: in particolare il conto corrente n. 276914, il conto anticipi estero n. 237/5052402 ed il conto anticipi n. 386274. Contestando l'assenza di pattuizione scritta, denunciava l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi, dell'addebito di interessi passivi ultralegali, dell'applicazione del c.d. gioco valute, dell'addebito di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, dell'addebito di interessi superiori al tasso soglia, dell'applicazione di jus variandi in pejus e dell'addebito di poste provenienti dai conti tecnici non autorizzato. La società ha quindi chiesto la restituzione degli importi indebitamente versati all'istituto di credito ed il risarcimento del danno cagionato alla società per effetto dell'illegittima condotta della banca.

Le difese dell'istituto di credito

Deve in primo luogo escludersi che l'eventuale riconoscimento di debito da parte della correntista – peraltro non configurabile nel caso di specie, ove non vi è alcun riconoscimento di uno specifico importo quale debito – impedisca l'odierna iniziativa: l'istituto ha la sola funzione di invertire l'onere della prova, ma non impedisce certo al debitore di dimostrare l'assenza di alcun proprio debito o addirittura di dimostrare l'esistenza di un proprio credito.

È poi infondata la difesa della banca, per cui ogni odierna pretesa degli opposenti sarebbe preclusa, avendo gli stessi sempre approvato gli estratti conto.



La mancata contestazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c. non ostacola infatti l'odierna iniziativa processuale della correntista e del garante, atteso che "l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita" (a conferma di un consolidato orientamento, si legga Cass. n. 12372 del 24.5.2006, confermata anche da Cass. 3574/2011).

È pure infondata l'eccezione di prescrizione della domanda attorea sollevata dalla banca convenuta.

Premesso che l'art. 2, comma 61, del c.d. decreto mille proroghe è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, vale ora richiamare il principio di diritto esposto da Cass. SSUU n. 24418/2010, la quale ha stabilito che "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con



conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"": il Tribunale intende conformarsi all'opinione espressa dal Supremo Collegio, che condivide.

Ebbene, va osservato in primo luogo che nel sollevare l'eccezione di prescrizione in comparsa di costituzione la banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione, cosicché l'eccezione è stata formulata in modo generico e pertanto inammissibile.

In secondo luogo, l'istituto di credito non ha contestato il fatto che il conto corrente oggetto di causa fosse affidato: l'eccezione di prescrizione quindi è anche infondata nel merito.

Il difetto di forma scritta dei contratti bancari

La società attrice ha sin dall'inizio del giudizio contestato il difetto di forma scritta dei contratti bancari menzionati; alle produzioni documentali della banca ha replicato che i documenti, privi della sottoscrizione che impegnasse l'istituto di credito, non valessero quale idonea prova scritta dei rapporti contrattuali in quanto sottoscritti da uno solo dei contraenti.

La tesi attorea, inizialmente seguita anche dall'intestato Tribunale, è stata oggetto di un più meditato approfondimento, anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, condivisibile, ne ha imposto il superamento.

Osserva infatti la Cassazione che, "anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai



ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso” (Cass. n. 4564/2012 in motivazione). Cosicché, se il deposito del documento in giudizio, da un lato, non varrebbe di per sé ad integrare il requisito della sottoscrizione mancante, essendo comunque intervenuto dopo l’eccezione di nullità svolta da S██████████ s.p.a. in citazione e, dall’altro lato, attesterebbe comunque la conclusione del contratto in data successiva al maturare di tutte le competenze addebitate alla correntista e quindi non varrebbe a dimostrare nel caso di specie la fondatezza dell’odierna pretesa creditoria della banca, allo scopo risultano invece documenti adeguati gli estratti conto periodicamente inviati alla cliente e depositati dalla stessa attrice.

Ne consegue che vanno in concreto esaminati i documenti depositati dalla banca convenuta per verificare se, al di là della problematica inerente l’assenza di sottoscrizione della stessa parte, gli stessi valgano effettivamente a garantire ai singoli rapporti contrattuali dedotti in giudizio adeguato supporto probatorio documentale.

Quanto al contratto di conto corrente n. 276914, il rapporto si apre con il documento n. 16 di parte convenuta datato 16.7.2002; lo stesso è intestato alla società S██████████ s.p.a. ed è sottoscritto dalla stessa: il fatto che la sottoscrizione sia inserita solo alla fine del documento e non su ciascun foglio (peraltro esattamente numerato) di per sé non invalida il documento, una volta che non sia contestata la conformità della copia all’originale: non esiste infatti alcuna norma che imponga la sottoscrizione di ciascuna pagina di un documento composto da più fogli.



Senonché la difesa attorea coglie invece nel segno quando sottolinea che il documento in esame non contiene le condizioni economiche del rapporto. In particolare, non vi è indicazione dei tassi debitori e creditori, non vi è indicazione di spese e commissioni da applicarsi al rapporto (né nell'an né nel quantum), non vi è esatta previsione della capitalizzazione (la stessa è indicata all'art. 7 con pari periodicità, ma per individuare quale periodicità richiama un "modulo allegato" che invece non è allegato al contratto).

Cosicché il documento 16 in assenza di specifica pattuizione non può giustificare l'addebito di interessi e spese, la capitalizzazione degli oneri ed un meccanismo nell'addebito ed accredito valute diverso dalla data contabile. Conseguentemente, nei limiti della domanda, gli interessi ultralegali ingiustificatamente addebitati vanno ricondotti entro la soglia dell'interesse legale; le date di addebito ed accredito in conto vanno ricondotte alla data contabile; commissioni e spese addebitate vanno eliminate.

Rimane così assorbita la questione della modifica in pejus delle condizioni contrattuali, atteso che non essendo applicate le condizioni contrattuali non assume rilievo neppure la loro modifica (migliorativa o peggiorativa che sia).

Quanto all'apertura di credito n. 5022402 ed al rapporto di anticipazione 386274, nessuno dei documenti depositati dalla banca vale ad integrare il necessario requisito della forma scritta dei contratti.

Il doc. n. 17 datato 12.11.2004 riguarda un "contratto per adesione ai servizi di corporate banking interbancario (C.B.I.) banca passiva": il documento menziona tra gli altri rapporti per i quali il servizio può essere utilizzato



anche il rapporto 5022402 57, ma – appunto – presupponendone la preesistenza, quindi non può averlo originato. Peraltro il contratto in esame ha ad oggetto non un'apertura di credito, ma uno specifico servizio "che consente ad un soggetto titolare di conti correnti presso più banche di disporre di pagamenti elettronici e di ricevere informazioni relative ai medesimi conti correnti mediante un collegamento telematico ad una sola delle sue banche" (sub "definizioni", pag. 3).

Il doc. n. 18 datato 9.9.2009 non è sottoscritto neanche da S. [REDACTED] s.p.a. e comunque è un "documento di sintesi" di un contratto di affidamento in conto corrente nonché un "contratto di affidamento in conto corrente" con aggiornamento delle linee di credito senza alcun numero identificativo che consenta di verificare la corrispondenza al n. 5022402, che dal doc. n. 17 menzionato si comprende essere solo uno dei rapporti di affidamento in essere con la società.

Il doc. n. 19 datato 31.5.2007 è un "documento di sintesi del contratto quadro per linea di credito per finanziamenti all'importazione", richiama un "accordo quadro servizi estero n. 5022402", che quindi era preesistente (ed infatti detto rapporto era già menzionato nel doc. n. 17 del 2004), quindi non può costituire la fonte contrattuale di alcuno dei due rapporti menzionati; inoltre – proprio perché si tratta di un documento di sintesi - richiama in allegato un contratto che invece manca dagli atti di causa.

Infine, il doc. n. 20 datato 14.9.2004 è ancora una volta un documento di sintesi privo del contratto che dovrebbe completare ed in ogni caso privo di numero identificativo, quindi di difficile collegamento ai due rapporti



dedotti in giudizio (a fronte dei numerosissimi rapporti in essere tra le parti, come emerge dalla documentazione menzionata).

Le operazioni peritali

Sulla base delle premesse esposte è stato conferito alla ctu dott.ssa Chiara Marchetto l'incarico di ricostruire i tre rapporti sulla base degli estratti conto disponibili, eliminando addebiti per interessi e commissioni, eliminando l'effetto del c.d. gioco valute e computando le singole operazioni con riferimento alla data della loro esecuzione ed eliminando ogni capitalizzazione di interessi.

L'iter metodologico seguito dal perito ha rispettato i criteri esposti, come spiegato alle pagine 5, 6 e 7 della relazione 30.10.2012: in particolare sono stati prima ricostruiti secondo detti criteri i due conti tecnici e successivamente ricostruito l'andamento del conto principale, da un lato incidendo sul suo autonomo sviluppo e dall'altro eliminando gli addebiti indebiti provenienti dai conti tecnici (pag. 7 perizia).

Va invece condivisa la scelta di non eliminare le spese gravanti sugli estratti conto titoli (nota 3 pag. 7 perizia), contestata dall'attrice in conclusionale. Il quesito disponeva l'eliminazione di tutti quegli addebiti ricollegabili al contratto di conto corrente o ai due contratti relativi ai conti tecnici, in quanto detti contratti risultavano incompleti (quanto al conto corrente) o inesistenti (quanto ai conti tecnici). Alcun problema è mai stato sollevato in giudizio con riferimento al conto titoli, quindi in assenza di contestazioni non è giustificata la pretesa di eliminare i relativi costi.

Può quindi farsi un integrale richiamo ai risultati contabili esposti dalla medesima consulente che ha quantificato in € 135.121,38 alla data del



31.12.2010 la somma indebitamente incassata dalla banca. Nello specifico, la consulente ha quantificato in € 185.728,08 il saldo attivo finale, in € 17.823,38 gli interessi attivi complessivamente maturati ed in € 68.430,08 gli interessi passivi maturati (tabella 5 allegata alla perizia): gli interessi, non essendo capitalizzati (a differenza di quanto sostiene l'attrice nelle memorie conclusive), vengono infatti conteggiati solo alla fine della ricostruzione del rapporto.

Così in particolare è stato fatto anche per i due c.d. conti tecnici (ed infatti nulla il ctp ha osservato al riguardo alla conclusione delle operazioni peritali), avendo il perito precisato di avere eliminato gli anatocismi trimestrali (pag. 6 e pag. 9) e di avere "capitalizzato" gli interessi solo al 31.12.2004, ove più che "capitalizzato" il perito intende di avere conteggiato gli interessi solo alla conclusione del rapporto.

La richiesta di verifica del superamento del tasso soglia antiusura.

Parte attrice ha insistito anche in comparsa conclusionale per la verifica del superamento del tasso soglia usurario, atteso che il quesito peritale (e quindi anche la consulenza svolta) non hanno trattato la questione.

Va in questa sede confermata la scelta di non approfondire la questione, in quanto risulta assorbita dalla ricostruzione del conto effettuata ai sensi dei criteri esposti. Il conto infatti è già stato ricostruito applicando i soli interessi legali e quindi eliminando gli interessi contrattuali addebitati dall'istituto di credito.

L'attrice invoca, quale effetto del denunciato superamento del tasso usurario, la sanzione di cui all'art. 1815/II c.c., ovvero l'eliminazione di ogni addebito dal conto per interesse passivo (evidentemente soluzione più



favorevole rispetto all'addebito di un interesse passivo pari al tasso legale):

la richiesta non è però fondata.

Premesso che il vantaggio per la correntista sarebbe solo per il periodo anteriore al 5.2.2006, giacché successivamente a detta data la ricostruzione contabile porta il conto in attivo quindi non maturano più interessi passivi ma solo interessi a favore della cliente (tabella n. 5 allegata alla perizia), una volta escluso che si configuri ab origine un interesse pattuito come usurario (neanche la correntista lo afferma – si legga da ultimo in comparsa conclusionale – ed in ogni caso l'assunto da cui parte la presente sentenza è proprio che non vi sia stato un tasso di interesse pattuito tra le parti), la sanzione connessa all'eventuale superamento del tasso soglia non può essere l'eliminazione di qualsiasi addebito per interesse passivo. Il d.l. n. 394/2000 infatti ha chiarito all'art. 1 che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644 c.p. e 1815/II c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurino come usuarie sin dall'origine. Ne consegue – si ribadisce - che non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi al momento dell'accordo il tasso soglia, ma detto superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto.

Afferma quindi parte attrice che occorrerebbe “un opportuno distinguo tra il caso in cui il tasso sia stato pattuito in misura superiore al tasso soglia ... ovvero lo abbia superato per effetto di variazioni in diminuzione del tasso soglia (ipotesi quest'ultima per la quale si ritiene legittima la riconduzione del tasso soglia), dalle ipotesi nelle quali il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca”, cui andrebbe accostata l'ipotesi della mancata pattuizione del tasso ed andrebbe



applicata la sanzione di cui all'art. 1815/II c.c. (memoria ex art. 190 c.p.c. attorea pagine 40 e 41).

In realtà evidenzia il Tribunale che: la quesitone è stata posta nei termini esposti solo nelle memorie conclusive; in ogni caso la sanzione in caso di superamento non è mai quella civilistica di cui all'art. 1815/II c.c.: in caso di usura c.d. sopravvenuta al massimo potranno eliminarsi gli interessi passivi per i soli trimestri coinvolti dal superamento ma mai per l'intero sviluppo del rapporto contrattuale; in ogni caso, premesso che l'accertamento richiesto avrebbe una sua utilità solo in caso di eliminazione degli interessi ma non in caso di sostituzione col tasso soglia, che è evidentemente superiore al tasso legale addebitato nel caso di specie, e premesso ancora che l'attrice sostiene essersi verificato sin dalle prime battute dello sviluppo del conto corrente un fenomeno c.d. usurario (si veda anche la ctp del dott. Dinio: doc. n. 6 attoreo, pag. 27), va evidenziato come, esaminando gli estratti conto relativi al conto corrente emerga come dal primo al secondo trimestre di sviluppo del rapporto (ovvero dal periodo fino al 30 settembre al periodo fino al 31 dicembre (estratti conto sub doc. n. 18 attoreo) emerga un abbassamento e non innalzamento dei tassi, che passano dal 14% all'11,5%. Cosicché, quand'anche fosse risultato confermato il superamento del tasso soglia, la conseguenza civilistica sarebbe stato la riconduzione del tasso nei limiti della soglia, risultato – si è già detto – che rimane assorbito dall'addebito dei soli interessi legali.

Conclusioni

In conclusione, la banca va condannata a restituire alla società attrice la somma di € 135.121,38 ingiustificatamente versata all'istituto di credito,



oltre interessi legali dalla domanda (18.10.2010) al saldo: ai sensi dell'art. 2033 c.c. infatti non pare configurabile alcuna mala fede dell'istituto di credito accipiens, essendo il rapporto proseguito negli anni sulla base di documentazione comunque parzialmente esistente.

Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla società, per il presunto danno patrimoniale e non patrimoniale nonché "esistenziale" riferito, in quanto del tutto privo di dimostrazione: non vi infatti alcuna indicazione e tanto meno dimostrazione di quale pregiudizio sarebbe venuto alla società dal pagamento di importi non dovuti, che comunque risultano di modico ammontare complessivamente valutati, se si considera che si discute di una somma complessiva di circa € 135.000 maturata in otto anni (dal 2002 al 2010).

La soccombenza di parte convenuta ne impone la condanna alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo.

Le stesse considerazioni conducono a porre le spese di ctu integralmente a carico della banca convenuta.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 10183/2010), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- Condanna la banca convenuta a restituire alla società attrice la somma di € 135.121,38 oltre interessi legali dal 18.10.2010 al saldo;



Sentenza n. 2742/2014 pubbl. il 11/09/2014
RG n. 10183/2010
Repert. n. 6019/2014 del 11/09/2014

- Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese legali,
liquidate in complessivi € 15.000, oltre 15%, IVA e CPA come per
legge, in favore dei procuratori anticipatari;
- Pone le spese di ctu in via definitiva a carico della banca convenuta.

Padova, 10/09/2014

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino

IL CASO.it

